



## COS'E'

- SOCIETA' DI CAPITALI ANCHE COOPERATIVA
- SVILUPPO, PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE
- PRODOTTI SERVIZI
- ALTO VALORE TECNOLOGICO

## NORMATIVA



DECRETO 179/2012,  
cd. LEGGE CRESCITA 2.0



D.L. LAVORO n.76 28/6/13,  
Legge n.99 9/8/13

## DISCIPLINA DI FAVORE

IN AMBITO SOCIETARIO FISCALE E OCCUPAZIONALE. PER GODERNE:

6

REQUISITI CUMULATIVI



almeno 1

REQUISITO ALTERNATIVO

## VANTAGGI

- ESENZIONI
- AGEVOLAZIONI
- DEROGHE
- RAPPORTI DI LAVORO E COLLABORAZIONI ESTERNE

## REQUISITI CUMULATIVI

- SEDE IN ITALIA
- COSTITUITA < 48 MESI
- A PARTIRE DAL II ANNO: TOT FATT < 5MLN
- NON DISTRIBUIRE UTILI
- PDZ, COMM.NE PDTS/SERVIZI INNOVATIVI
- NO COSTITUZIONE A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

## REQUISITI ALTERNATIVI

- R&S  $\geq$  15% DEL MAGG VALORE TRA FATT E COSTO DELLA PRODUZIONE
- ALMENO 1/3 DIPENDENTI: DOTTORANDI O DOTTORI DI RICERCA
- ALMENO UN BREVETTO INDUSTRIALE

## OBIETTIVI



CRESCITA ECONOMICA



SVILUPPO TECNOLOGICO



INNOVAZIONE



CULTURA IMPRENDITORIALE



NUOVA OCCUPAZIONE



CAPITALI DALL'ESTERO

## ISCRIZIONE

1

ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE

2

DOMANDA DI ISCRIZIONE: TELEMATICA + FIRMA DIGITALE

3

INFO REGISTRO IMPRESE: AGGIORNARE 2 VOLTE ANNO 30/6 E 30/12

4

DICHIARAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI: ENTRO 30GG APPROVAZIONE BILANCIO O ENTRO 6 MESI DALLA CHIUSURA



**START UP INNOVATIVA**  
**GUIDA ALLA DISCIPLINA DI FAVORE PER LE START-UP INNOVATIVE**  
**E GLI INCUBATORI CERTIFICATI**



## INDICE DEGLI ARGOMENTI

### 1. Disciplina delle *start-up innovative*

1.1	Nozione di <i>start-up innovativa</i> .....	4
1.2	Requisiti cumulativi .....	4
1.3	Requisiti alternativi .....	5
1.4	Modalità d'iscrizione della <i>start-up innovativa</i> .....	7
1.5	Durata della disciplina di favore .....	7
1.6	Perdita dei requisiti qualificanti.....	8
1.7	<i>Start-up a vocazione sociale</i> .....	8

### 2. Incubatori di *start-up innovative certificati*

2.1	Forma societaria e requisiti .....	8
2.2	Modalità d'iscrizione dell'incubatore certificato .....	9

### 3. Principali agevolazioni

3.1	Riduzione oneri per costituzione.....	10
3.2	Incentivi fiscali all'investimento in <i>start-up</i> .....	10
3.3	Remunerazione tramite strumenti finanziari .....	11
3.4	Accesso semplificato al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato .....	12
3.5	Contratti di lavoro subordinato .....	12
3.6	Sostegno dell'accesso al credito: il Fondo di Garanzia .....	12
3.7	Crowdfunding: raccolta di capitale on line.....	13
3.8	Gestione della crisi.....	14
3.9	Proroga del termine per la copertura delle perdite .....	14
3.10	Deroga alla disciplina delle società di comodo.....	15
3.11	Quote e clausole ad hoc di società a responsabilità limitata .....	15
3.12	Promozione all'estero e internazionalizzazione.....	15

## 1. Disciplina delle *start-up innovative*

Il **D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012** – c.d. *secondo Decreto Crescita* (di seguito anche “Decreto Crescita 2.0”) – in vigore dal 20 ottobre 2012 e convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 ha introdotto una **disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale** per le c.d. *start-up innovative*, imprese che si connotano per l’elevato contenuto tecnologico dell’attività esercitata. Da un lato il legislatore ha derogato ad alcune regole proprie del diritto societario e fallimentare (in particolare con riferimento al trattamento di eventuali perdite civiliistiche ed al profilo concorsuale) e, dall’altro, ha introdotto alcune **agevolazioni di natura fiscale** per i soggetti investitori.

In particolare, la *start-up innovativa* è una società di capitali residente in Italia, avente per oggetto sociale esclusivo lo **sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**.

Il **D.L. n. 76 del 28 giugno 2013**, convertito nella Legge n. 99 del 9 agosto 2013, ha modificato l’impianto normativo vigente in precedenza, prevedendo, tra l’altro, l’abrogazione della norma di cui all’art. 25, comma 2, lettera a), del D.L. n. 179/2012; a seguito di tale modifica, **non è più richiesto il possesso della maggioranza del capitale sociale della start-up innovativa da parte di soci persone fisiche**. Inoltre il medesimo decreto ha **esteso anche all’esercizio 2016 le agevolazioni fiscali** di cui all’art. 29 del D.L. 179/2012 (si rinvia, al riguardo, al paragrafo 3.2).

### 1.1 Nozione di *start-up innovativa*

#### **Art.25, comma 2 del Decreto Crescita 2.0**

«... *l’impresa start-up innovativa, ..., è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione ...»*

Possono pertanto assumere la qualifica di *start-up innovative*, e fruire della relativa disciplina di favore, le società di capitali di diritto italiano e le società europee residenti in Italia che possiedono alcuni requisiti definiti dall’art. 25 co. 2 del DL 179/2012 e s.m.i., i **requisiti cumulativi**, ed almeno uno degli ulteriori **requisiti alternativi**.

Le società che possiedono tutti i requisiti non conseguono automaticamente l’applicazione della disciplina prevista per la *start-up innovativa*, ma devono provvedere ad **apposita iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese**.

#### 1.2 **Requisiti cumulativi**

Al fine dell’ottenimento della qualifica di *start-up innovativa*, devono essere rispettati contemporaneamente **tutti** i seguenti requisiti:

1. La società è già **costituita** e svolge la propria attività da **non più di 48 mesi** (art. 25, comma 2, lett. b);
2. ha la **sede principale** dei propri affari e interessi **in Italia** (art. 25, co. 2, lett. c);

3. **a partire dal secondo anno di attività** della start-up innovativa, il totale del **valore della produzione** annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, **non è superiore a 5 milioni di euro** (art. 25, co. 2, lett. d);
4. **non distribuisce, e non ha distribuito, utili** (art. 25, co. 2, lett. e);
5. ha, quale **oggetto sociale** esclusivo o prevalente, lo **sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico** (art. 25, co. 2, lett. f);
6. **non è stata costituita** a seguito di operazioni straordinarie quali  **fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda** (art. 25, co. 2, lett. g).




Fig. 1 – Requisiti cumulativi delle start-up innovative

### 1.3 Requisiti alternativi

Oltre ai requisiti sopra esposti, la start-up deve, al fine di dimostrare il suo carattere innovativo, possedere **almeno uno** tra i seguenti requisiti previsti dall'art. 25, co. 2, lett. h del D.L. 179/2012 e s.m.i.:

- ✓ le **spese in ricerca e sviluppo (R&S)** sono **uguali o superiori al 15 per cento** del maggiore valore fra **costo** e **valore totale della produzione** della start up innovativa;
- ✓ impiego come **dipendenti o collaboratori** a qualsiasi titolo, in **percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva**, di personale **in possesso di titolo di dottorato di ricerca** o che **sta svolgendo un dottorato di ricerca** presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di **laurea** e che abbia svolto, **da almeno tre anni, attività di ricerca certificata** presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero ovvero, in **percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva**, di personale in possesso di **laurea magistrale** ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al D.M. 22.10.2004 n. 270;
- ✓ la start-up è **titolare o depositaria o licenziataria** di almeno una **privativa industriale** relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero è **titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario** registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

### Le spese di R&S riconosciute per la qualifica di start-up innovativa

#### Quale nozione deve essere presa a riferimento per la qualifica di spese di ricerca e sviluppo?

Per l'identificazione delle spese di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini del calcolo, **occorre far riferimento ai principi contabili**. Non essendo specificato se si debba aver riguardo ai principi contabili **nazionali o internazionali**, si ritiene preferibile far ricorso al corpo di principi contabili utilizzato dalla società. Pertanto, se l'impresa predispone il bilancio in base ai principi contabili internazionali si servirà dello **las 38**, mentre se adotta i principi contabili nazionali farà riferimento al documento **Oic 24**. Si evidenzia, tuttavia, che non sono ravvisabili significative e sostanziali differenze nella qualificazione delle spese di ricerca e sviluppo, fra i due impianti contabili (las 38 e OIC 24).

#### Rilevano anche le spese non capitalizzabili ai fini del calcolo della soglia del 15%?

Ad oggi non vi è una pronuncia ufficiale che chiarisca se tra le spese da considerare per la verifica del 15% rientrino solo le spese capitalizzabili o **anche le spese di ricerca non capitalizzabili**. Non si dovrebbe ritenere necessaria la sussistenza delle condizioni che consentono la capitalizzazione delle spese di ricerca, né l'effettiva capitalizzazione delle stesse a livello patrimoniale.

#### Anche le spese di ricerca "di base" sono computabili nel calcolo del 15%?

In assenza di chiarimenti ufficiali, si dovrebbe assumere che le spese sostenute per la ricerca di base non rientrino nel computo del 15%: ciò in considerazione del fatto che tali spese caratterizzano quasi tutte le imprese, le quali restano competitive anche tenendosi al passo con l'evoluzione tecnica del proprio settore. Il semplice aggiornamento tecnico-professionale non rappresenta un'attività che riveste una probabile e futura forza innovativa, a livello di processo o prodotto.

Anche la lettura sistematica della disciplina in esame depone nel senso di **escludere le spese di ricerca di base dal calcolo**.

#### Come va intesa l'esclusione delle spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili?

La normativa sulle start up esclude le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Con l'espressione "*spese per l'acquisto*" il Legislatore ha voluto far riferimento al **costo di ammortamento d'esercizio**. Pertanto il limite del 15% va calcolato sui dati di bilancio, basati sulla logica della competenza economica e non su quella finanziaria.

#### Anche gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti possono rientrare fra le spese rilevanti ai fini del calcolo del 15%?

La norma **non li esclude espressamente**. Del resto, ricorrendo precise condizioni e circostanze, gli oneri finanziari rientrano tra i costi di ricerca e sviluppo a norma dei principi contabili nazionali (Oic 24) e internazionali (las 38 e las 23), cui bisogna far riferimento. Detti costi potrebbero quindi rientrare nel conteggio del 15%, sebbene, in realtà, non esprimano un intenso contenuto in termini di attività di ricerca e sviluppo.

#### Ci sono ulteriori limitazioni o estensioni del novero di spese di R&S rilevanti ai fini del calcolo del 15%?

- Si. **Sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo anche:**
- le **spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo**, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*;
  - le spese relative ai **servizi di incubazione** forniti da incubatori certificati;
  - i **costi lordi di personale interno e consulenti esterni** impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le **spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale**, termini e licenze d'uso.

#### Cosa si intende per costo e valore totale della produzione ?

Si tratta delle **corrispondenti voci del conto economico civilistico**: il costo della produzione è il totale della voce B del conto economico di cui all'art. 2425 cc, mentre il valore della produzione è il totale della voce A del conto economico di cui all'art. 2425 cc..



**Ci sono particolari indicazioni da evidenziare nella informativa economico-finanziaria della società?**

Le **spese di R&S** considerate devono risultare dall'ultimo bilancio approvato ed **essere descritte in Nota integrativa**. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa.

#### **1.4 Modalità d'iscrizione della start-up innovativa**

Le **società neocostituite** procedono all'iscrizione nella sezione speciale al momento della consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, mediante compilazione delle apposite sezioni dei modelli telematici. Le **società già costituite alla data del 19 dicembre 2012**, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 179/2012, e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, co. 2, del medesimo decreto sono iscritte nella sezione speciale se depositano presso l'Ufficio del Registro delle Imprese una **dichiarazione** sottoscritta dal rappresentante legale **che attesti il possesso di tali requisiti**.

La domanda di iscrizione si presenta in **forma telematica** con **firma digitale** tramite Comunicazione Unica al Registro delle Imprese (ComUnica), relativamente alla quale si applica fin da subito l'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

Le informazioni iscritte nel Registro delle Imprese da parte delle start-up innovative (che divengono visibili all'interno della visura camerale delle società) **devono essere aggiornate due volte l'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre**. Anche nel caso in cui non dovessero esservi variazioni da comunicare, tale adempimento è

comunque richiesto, a conferma che le informazioni già depositate siano aggiornate.

Inoltre, **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio**, deve essere presentata al Registro delle Imprese una **dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti** per l'iscrizione nella sezione speciale. **La mancata presentazione dell'autocertificazione comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale**.

#### **1.5 Durata della disciplina di favore**

La disciplina di favore prevista per le **start-up innovative di nuova costituzione** può essere fruita **per quattro anni dalla data di iscrizione alla sezione speciale** del Registro delle Imprese.

Per le società già costituite alla data del 19 dicembre 2012, la disciplina di favore trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012 (20 ottobre 2012), se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

<b>Durata della disciplina di favore</b>	
Società di nuova costituzione	4 anni dall'iscrizione nella sez. speciale
Società costituite entro il 20 ottobre 2010	4 anni dal 20 ottobre 2012 (fino al 20 ottobre 2016)
Società costituite entro il 20 ottobre 2009	3 anni dal 20 ottobre 2012 (fino al 20 ottobre 2015)
Società costituite entro il 20 ottobre 2008	2 anni dal 20 ottobre 2012 (fino al 20 ottobre 2014)

## 1.6 Perdita dei requisiti qualificanti

Qualora la start-up innovativa **perda anche uno solo dei requisiti qualificanti** previsti dall'art. 25 co. 2 del D.L. 179/2012 prima del termine dei 4 anni dalla data di costituzione, o del diverso termine stabilito per le start-up già costituite alla data del 19 dicembre 2012, **cessa l'applicazione della relativa disciplina di favore** (in ambito societario, fiscale e occupazionale) prevista per le start-up innovative.

## 1.7 Start-up a vocazione sociale

Sono previste particolari agevolazioni fiscali per le **start-up innovative a vocazione sociale**. Si tratta delle società che, oltre a soddisfare i requisiti generali previsti per le start-up innovative, operano in via esclusiva nei settori indicati dall'art. 2, co. 1, del D.Lgs 24.3.2006 n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale<sup>1</sup>.

## 2. Incubatori di start-up innovative certificati

Accanto alla figura della start up innovativa, il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto la figura imprenditoriale dell'**incubatore certificato**.

---

<sup>1</sup> In particolare i settori previsti sono: assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione/istruzione/formazione, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica dal successo scolastico e formativo, servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

L'incubatore certificato è una **società di capitali** il cui compito è quello di **offrire strutture e servizi alle start-up innovative** per incentivarne la nascita e sostenerne lo sviluppo. In pratica, l'incubatore è una società che funge da *tutor* alle start-up innovative.

Mentre la condizione di start-up innovativa è necessariamente legata ad una fase della vita dell'impresa, e quindi le agevolazioni hanno natura temporalmente limitata, **l'attività di incubatore non è limitata nel tempo** e le agevolazioni per gli incubatori certificati trovano applicazione fino a quando le società che ne usufruiscono presentano le caratteristiche per rientrare nella predetta qualifica.

La disciplina relativa all'incubatore certificato – contenuta negli articoli 25, 26 e 27 del D.L. 179/2012 – è stata integrata dall'emanazione del relativo provvedimento attuativo avvenuta con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013, che ha reso possibile procedere all'iscrizione degli incubatori certificati nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

### 2.1 Forma societaria e requisiti

L'incubatore certificato può assumere le medesime forme delle start-up innovative (ossia, società di capitali, anche cooperativa, ovvero *societas europaea*) e, al pari di quest'ultime, deve essere fiscalmente residente in Italia ex art. 73 del TUIR.

L'incubatore certificato deve essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall'art. 25, co. 5, del D.L. 179/2012 e s.m.i.<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a)-e) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con il D.M. 21 febbraio 2013.

- ✓ disporre di **strutture**, anche immobiliari, **adeguate ad accogliere start-up innovative**, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca (art. 25, co. 5, lett. a);
- ✓ disporre di **attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative**, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete Internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi (art. 25, co. 5, lett. b);
- ✓ essere **amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione** e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente (art. 25, co. 5, lett. c);
- ✓ avere regolari rapporti di **collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari** che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative (art. 25, co. 5, lett. d);
- ✓ avere **adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative** (art. 25, co. 5, lett. e).

Al pari della start-up innovativa, anche l'incubatore certificato va iscritto in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese. L'iscrizione è condizione necessaria al fine di poter beneficiare della relativa disciplina.

## 2.2 Modalità d'iscrizione dell'incubatore certificato

L'iscrizione dell'incubatore certificato alla sezione speciale del Registro delle Imprese avviene mediante autocertificazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società,

relativa al possesso dei requisiti riportati in precedenza. Il possesso dei suddetti requisiti avviene sulla base degli indicatori e dei valori minimi contenuti nelle tabelle A e B allegate al D.M. 21 febbraio 2013.

Anche l'incubatore certificato deve **aggiornare due volte l'anno, entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre**, le informazioni comunicate al Registro delle Imprese. Inoltre, **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio**, e **comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio**, deve essere attestato il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale. **Il mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.**




Fig. 2 – Requisiti dell'incubatore certificato di start-up innovative

### 3. Principali agevolazioni

Le agevolazioni previste in favore delle start-up innovative – alcune delle quali sono riservate anche agli incubatori certificati – sono riassunte di seguito.

#### 3.1 Riduzione oneri per costituzione

È previsto l'esonero, tanto per le start-up innovative quanto per gli incubatori certificati, dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, dal pagamento:

- dell'**imposta di bollo** e dei **diritti di segreteria** dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese;
- del **diritto annuale** dovuto in favore delle Camere di Commercio.

#### 3.2 Incentivi fiscali all'investimento in start-up

Per il 2013, 2014, 2015 e 2016 è prevista:

- una **detrazione IRPEF del 19% delle somme investite in una o più start-up innovative**, con un **ammontare massimo** di investimento consentito in ciascun periodo pari a **500.000,00 euro**;
- una **deduzione IRES del 20% delle somme investite in una o più start-up innovative**, con un **ammontare massimo** di investimento consentito in ciascun periodo pari a **1.800.000,00 euro**.

In entrambi i casi **l'investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni**. L'eventuale dismissione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e, rispettivamente, l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto ovvero il recupero a tassazione dell'importo dedotto, unitamente agli interessi legali.

**La detrazione IRPEF sale al 25% e la deduzione IRES al 27% per gli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.**

La detassazione è prevista con riferimento alle **somme investite nel capitale** sociale di una o più start-up innovative (versamenti a titolo di capitale sociale, in conto capitale, in conto futuro aumento capitale, ecc.); si escludono, pertanto, le somme versate a titolo di finanziamento.

Dalla formulazione letterale della norma i soggetti IRES, in relazione all'importo complessivamente deducibile, possono generare o incrementare la perdita fiscale, riportabile secondo le regole ordinarie previste dall'art. 84 del TUIR. In sostanza, l'agevolazione potrebbe essere fruita anche dai soggetti in perdita.

Per i soggetti IRPEF, viene stabilito che l'ammontare (in tutto o in parte) non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'IRPEF lorda nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. In pratica, la detrazione non fruita nel corso dell'anno può essere fruita nei 3 anni successivi.

Agevolazioni fiscali per le start-up		
	Soggetti IRPEF	Soggetti IRES
<b>Agevolazione</b>	<b>Detrazione IRPEF del 19% (25%*) delle somme investite</b>	<b>Deduzione IRES del 20% (27%*) delle somme investite</b>
	* Per gli investimenti in <u>start-up innovative a vocazione sociale</u> e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente <u>prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico</u> .	
<b>Investimento massimo agevolabile</b>	Euro <b>500.000,00</b> (in ciascun periodo d'imposta)	Euro <b>1.800.000,00</b> (in ciascun periodo d'imposta)
<b>Vincoli</b>	L' <b>investimento</b> deve essere <b>mantenuto per almeno 2 anni</b> . L'eventuale cessazione dell'investimento, prima del decorso di tale termine, comporta la <b>decadenza dal beneficio</b> . La decadenza opera "retroattivamente".	
<b>Investimenti agevolabili</b>	Somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ versamenti a <b>titolo di capitale sociale</b>;</li> <li>✓ versamenti <b>in conto capitale</b>;</li> <li>✓ versamenti in conto <b>futuro aumento capitale</b>;</li> <li>✓ <b>altri</b> versamenti aventi titolo analogo ai precedenti;</li> </ul> <p><u>Non sono agevolabili le somme versate a titolo di finanziamento.</u></p>	

### 3.3 Remunerazione tramite strumenti finanziari

Ai sensi dell'art. 27, co. 4, D.L. 179/2012, **non concorrono a formare il reddito imponibile di amministratori, dipendenti e collaboratori** continuativi i redditi derivanti dall'**assegnazione, a titolo di remunerazione, di azioni/quote o comunque di strumenti finanziari partecipativi** della start-up innovativa stessa (o dell'incubatore certificato). Tale strumento viene correntemente denominato "**work for equity**".

Quel che è estremamente importante rilevare è che l'**esenzione opera sia ai fini fiscali che contributivi**, e quindi comporta un indubbio vantaggio per la start-up, estensibile anche alla remunerazione delle collaborazioni esterne.

In buona sostanza anche il fornitore, in luogo del pagamento della prestazione, può diventare socio, assumendosi in questo modo il rischio d'impresa, senza appesantire la situazione finanziaria della società.

Le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in deroga all'art. 9, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 **non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto al momento della loro emissione**.

La norma è molto interessante, in quanto, al fine di garantire alle start-up innovative l'accesso a servizi di consulenza qualificati, compresi quelli professionali, fa proprio il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi.

Ovviamente le plusvalenze successivamente realizzate mediante la cessione a titolo oneroso delle azioni o degli strumenti finanziari ricevuti dovranno essere assoggettate ai regimi ordinari di tassazione (nel caso di persone fisiche: tassazione della plusvalenza

con l'aliquota del 20% in caso di partecipazione non qualificata e tassazione con la propria aliquota marginale sul 49,72% della plusvalenza in caso di partecipazione qualificata).

### **3.4 Accesso semplificato al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato**

Al fine di accedere al **credito d'imposta** di cui all'art. 24 del D.L. 83/2012, relativo all'**assunzione di personale altamente qualificato** assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso contratti di apprendistato, è prevista un'istanza redatta in forma semplificata, secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto attuativo. Inoltre, non è necessaria la certificazione della documentazione da parte di un professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali o del Collegio sindacale. È previsto che il credito d'imposta in parola sia concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.

### **3.5 Contratti di lavoro subordinato**

La start-up potrà assumere, anche in somministrazione, personale con contratti di lavoro a tempo determinato senza specificare le "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" che di norma devono essere espressamente indicate nei contratti a termine stipulati dalle altre società. Si richiede semplicemente che nel contratto a termine sia indicato che il dipendente è impiegato in attività inerenti all'oggetto sociale della start-up stessa.

Il contratto a termine ha una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte e senza il rispetto dei c.d. periodi "cuscinetto".

Dopo 36 mesi il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta per un massimo di altri 12 mesi e quindi fino ad arrivare ad un massimo di 48 mesi.

Dopo questo periodo il lavoratore potrà continuare a lavorare in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato. In questo modo si contrasta il rischio di finte partite iva al termine dei 48 mesi.

Non è previsto alcun limite numerico di contratti a termine in relazione al numero di contratti a tempo indeterminato: si potrebbe ad esempio avere una start-up con due dipendenti a tempo indeterminato e dieci dipendenti a tempo determinato.

Il contratto potrà prevedere, oltre ad una retribuzione fissa non inferiore al minimo tabellare, anche una parte variabile legata alla produttività e/o redditività dell'impresa, o all'efficienza e/o produttività del dipendente (es. *stock option*), usufruendo delle agevolazioni descritte in precedenza al paragrafo 3.3.

### **3.6 Sostegno dell'accesso al credito: il Fondo di Garanzia**

Start-up innovative e incubatori certificati possono accedere gratuitamente, in via prioritaria e secondo modalità semplificate, alla garanzia sul credito bancario concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, come stabilito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 ( in particolare l'art.3) e da una Circolare, la 652 del 26 luglio 2013 del Medio credito Centrale.

## Fondo di garanzia per le PMI

### Cos'è il Fondo di garanzia per le PMI?

Il Fondo di garanzia sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese Italiane concedendo una **garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche**.

### Quali vantaggi comporta la copertura del rischio dell'operazione finanziaria?

Grazie al Fondo di garanzia l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere attraverso banche, società di leasing o Confidi un vantaggio che si può concretizzare in condizioni economiche migliori con riguardo a tassi e commissioni o nell'erogazione di maggior credito proprio perché si abbatte il rischio della banca.

La copertura del rischio dell'operazione finanziaria rappresenta per il soggetto finanziatore un **significativo incentivo alla concessione di finanziamenti** in favore di categorie di imprese che, in ragione dell'alta rischiosità che viene loro spesso associata, incontrano particolari difficoltà nell'accesso al credito bancario.

### In che misura le imprese possono fruire della garanzia?

Il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese può assicurare:

- **fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale ed interessi** del soggetto richiedente nei confronti della start-up (*garanzia diretta*);
- **fino all'80% dell'importo garantito** da Confidi, o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima dell'80% (*garanzia indiretta*).

### Esiste un tetto massimo per la garanzia ottenibile?

L'importo massimo che il Fondo di garanzia è in grado di assicurare è sempre pari a **2,5 milioni di euro per singola start-up**, ma per le start-up la procedura è semplificata e accessibile con gratuità e priorità nell'istruttoria.

### 3.7 Crowdfunding: raccolta di capitale on line

Il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto gli articoli 50-*quinquies* e 100-*ter* nel TUF, che disciplinano, rispettivamente, la "**Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative**" e le "**Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali**" e ha delegato la Consob ad adottare le relative disposizioni di attuazione, emanate con il regolamento del 26 giugno 2013.

Si tratta del c.d. fenomeno del *crowdfunding*, ossia il processo con cui più persone ("folla" o *crowd*) conferiscono somme di denaro (*funding*), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet ("piattaforme" o "portali") e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. Si parla di "*equity-based crowdfunding*" quando tramite l'investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.

L'Italia è il primo paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa all'*equity crowdfunding* nelle start-up innovative.

Per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire (tramite internet) in strumenti finanziari emessi da start-up innovative gli investitori consultano i portali on-line che si occupano di *equity crowdfunding*. Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob

che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative.

La gestione di portali è riservata a due categorie di soggetti:

- i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità;
- le banche e alle imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. “gestori di diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob).

L’elenco dei gestori di portali è consultabile sul sito della Consob.

Una volta che l’investitore decide di investire in una start-up, il gestore del portale deve trasmettere l’ordine di adesione ad una banca o una impresa di investimento che provvederà a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti finanziari (e a raccogliere le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell’emittente).

In virtù della normativa vigente (nota anche come “disciplina MiFID” stante la derivazione dalla norma europea) le banche e le SIM dovranno svolgere l’attività nel rispetto della disciplina sui servizi di investimento che prevede una serie di obblighi informativi e di comportamento nei confronti degli investitori (tra cui la c.d. “profilatura della clientela”).

Gli investitori hanno il diritto di recedere dall’investimento. In particolare:

- entro 7 giorni dall’adesione è sempre possibile recedere senza alcuna spesa tramite una comunicazione al portale, secondo le modalità indicate dallo stesso;
- entro 7 giorni dalla data in cui nuove informazioni (fatto nuovo o segnalazione di un errore materiale) rispetto a

quelle espone sul portale sono portate a conoscenza degli investitori, è possibile revocare l’adesione all’offerta.

Come anticipato al paragrafo 3.2 che precede, sono previsti specifici benefici fiscali per gli investimenti in start-up innovative.

### **3.8 Gestione della crisi**

Le start-up sono soggette alla procedura di **composizione della crisi da sovraindebitamento**, con **esclusione**, in particolare, **della procedura di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa**. Le start-up innovative sono dunque annoverate tra i soggetti non fallibili, allo scopo di consentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, evitando al contempo le conseguenze anche in termini reputazionali del fallimento.

### **3.9 Proroga del termine per la copertura delle perdite**

In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo).

In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per



riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile (i.e. convocazione dell'assemblea per riduzione e contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al minimo legale oppure trasformazione della società).

### **3.10 Deroga alla disciplina delle società di comodo**

Le start-up innovative **non sono soggette alla disciplina delle società di comodo** ex art. 30 della L. 724/97 **e delle società in perdita sistemica** di cui all'art. 2 co. 36-*decies* - 36 *duodecies* del D.L. 138/2011.

### **3.11 Quote e clausole ad hoc di società a responsabilità limitata**

Nel caso di start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata:

- l'atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 co. 2 e 3 c.c. ; l'atto costitutivo può inoltre creare categorie di quote anche prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;

- le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali;
- non si applica l'art. 2474 c.c., che vieta operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l'operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali;
- l'atto costitutivo può prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-bis c.c.

### **3.12 Promozione all'estero e internazionalizzazione**

Le start-up sono incluse tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dal **Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri** e dall'**ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane**, in particolare per quanto concerne l'assistenza in materia normativa, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali. In particolare, è stata autorizzata l'emissione della "Carta Servizi Startup" che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'Agenzia.

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI OTTOBRE 2013



Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
Tel. +39 049 877 5811

[www.legalitax.it](http://www.legalitax.it)

legalitax  
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

ROMA

PADOVA

MILANO

VENEZIA